



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE

- articolo 147, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 165 " *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*"
- decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 " *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni*"
- decreto legislativo 25 maggio 2017, n.74 " *Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124*"

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 119 del 30/11/2017

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e le funzioni dell'organismo di valutazione del Comune di Campolongo Maggiore.
2. Al sensi del vigente art.147 del decreto legislativo n.267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell'art.14 del decreto legislativo n.150/2009 alle autonomie territoriali, è istituito il Nucleo di Valutazione.
3. Il Nucleo di Valutazione svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli Organi di direzione politica dell'Ente a cui periodicamente riferisce della propria attività.

Art. 2 - Composizione

1. Il Nucleo di Valutazione ha composizione monocratica. Qualora in virtù di norme e/o direttive sopravvenute si renda necessaria una composizione collegiale, si procederà in tal senso, sulla base delle suddette norme e/o direttive.
2. Il Nucleo di Valutazione potrà altresì essere istituito in forma associata con altri enti con la composizione e le modalità da determinarsi nella relativa convenzione.

Art. 3 - Nomina

1. La nomina del Nucleo di Valutazione è effettuata dal Sindaco, sulla base della presentazione del curriculum e dell'esperienza maturata nell'ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali ed agli aspetti organizzativi e gestionali ovvero avere maturato un'esperienza di almeno cinque anni quale componente di organismi di valutazione.
2. Non si applica l'art.7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 in materia di incarichi esterni così come espressamente previsto dal comma 6-*quater* del medesimo articolo.
3. Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile ed i revisori dei conti del Comune; non possono altresì essere nominati i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
4. Considerate le dimensioni dell'Ente e della relativa misurazione e valutazione delle attività possono far parte del Nucleo di Valutazione anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi simili di valutazione.

Art. 4 - Durata in carica

1. La durata del Nucleo di Valutazione è di tre anni, salvo revoca, ed è rinnovabile con espresso provvedimento del Sindaco.

2. In caso di dimissioni volontarie è richiesto un preavviso di almeno trenta giorni ed è fatto salvo il riconoscimento economico delle prestazioni per il periodo dell'incarico esercitato.

3. Il componente del Nucleo di Valutazione è revocabile e cessa dall'incarico:

- per impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni,
- con provvedimento motivato del Sindaco adottato a seguito dell'accertato mancato svolgimento delle funzioni previste dalla legge, dai regolamenti o da direttive dell'ente, ovvero in caso di reiterati comportamenti negligenti, di reiterati ritardi negli adempimenti, o di violazione dei doveri di comportamento e degli obblighi di riservatezza.

Art. 5 - Compiti

1. Il Nucleo di Valutazione, in ossequio ai principi contenuti nel d.lgs 150/2009, è l'organo di controllo interno chiamato a svolgere i compiti e le funzioni previste da specifiche disposizioni di legge, di contratti collettivi nazionali e dalle norme regolamentari del Comune di Campolongo Maggiore.

2. Tra le sue funzioni rientrano:

- a) esprime il proprio parere sull'adozione e aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance
- b) la misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale
- c) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità
- d) assolve agli obblighi di certificazione richiesti dalla legge e dai contratti collettivi
- e) esprime eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sulle tematiche della gestione del personale e del controllo
- f) ogni altra attività di supporto ed indagine richiesta dall'Amministrazione per le materie connesse alla propria attività.

Art. 6 - Valutazione dei risultati

1. La valutazione avviene con le modalità, i tempi e le procedure individuate nel sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dal Comune di Campolongo Maggiore.

2. Il Nucleo di Valutazione è soggetto alle disposizioni del Codice di comportamento integrativo del Comune di Campolongo Maggiore ed è ritenuto al rigoroso rispetto della riservatezza dei dati acquisiti e di quelli prodotti.

3. L'attività svolta a contatto con la struttura amministrativa deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa della struttura stessa.

Art. 7 - Indennità

1. Al componente il Nucleo di Valutazione verrà corrisposta un'indennità annua, o relativa ad ogni singola seduta, stabilita dal Sindaco nel decreto di nomina.

2. L'indennità s'intende al lordo di ogni ritenuta e/o imposta comunque denominata ed è onnicomprensiva, sono pertanto esclusi rimborsi spese e qualsiasi forma di compenso aggiuntivo.

Art. 8 - Ufficio di supporto

1. Il Nucleo di Valutazione per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale del supporto del Segretario dell'Ente e dell'Ufficio personale.

2. Il Nucleo di Valutazione qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale anche del supporto e dell'operato dei Responsabili d'Area, i quali sono tenuti a collaborare con la massima diligenza.

3. Il Nucleo di Valutazione ha accesso a tutti i documenti e può richiedere, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o informazione necessaria per l'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 9 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

2. Dalla medesima data sono abrogati gli articoli 31,32 e 33 del vigente Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi e sono, altresì, sostituiti i riferimenti all'*Organismo indipendente di valutazione* con il *Nucleo di Valutazione* presenti in ogni documento o deliberazione o regolamento di questo ente.